



COMUNE DI GRATTERI
Città Metropolitana di Palermo

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 del 30.06.2021

OGGETTO: Approvazione Modifiche ed interazione Regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI).

ESECUZIONE IMMEDIATA

L'anno duemilaventuno e questo giorno trenta del mese di giugno alle ore 19:00 nella sala conferenze del Centro Diurno sito in Piazza Ungheria, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale prot. 3579 del 25.06.2021, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di I^a convocazione.

Presiede la seduta il sig. La Duca Renato nella sua qualità di Vice Presidente.

Dei consiglieri comunali sono presenti n. 7 come segue:

	COGNOME E NOME	Presente	Assente
1	BROCATO Rosaria		X
2	SERPEGINI Ciro		X
3	SANTORO Francesco	Modalità on-line	
4	CIRRITO Nico	Modalità on-line	
5	TEDESCO Antonio	Modalità on-line	
6	AGOSTARO Mariacristina	Modalità on-line	
7	LA DUCA Renato	X	
8	MARGIOTTA Stefania	Modalità on-line	
9	TORNABENE Giacomo		X
10	DRAGO Dario	Modalità on-line	

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Catena Patrizia Sferruzza

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
ai sensi della legge regionale n. 30/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE

In continuazione di seduta

Consiglieri presenti n.7

Consiglieri assenti: Brocato Rosaria, Serpegini Ciro e Tornabene Giacomo.

Si passa a trattare l'argomento posto al punto 4 dell'O.d.g. avente ad oggetto "Approvazione modifiche ed interazione Regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)".

Relaziona il Vice Presidente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa Maria Teresa Purpura.

Accertato che nessuno chiede la parola si passa alla votazione.

Ad unanimità di voti favorevoli espressi da n.7 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse della proposta fanno parte integrante e sostanziale del presente atto*
- 2) Di modificare il vigente "Regolamento della disciplina della Tari" alla luce delle superiori novità legislative e limitatamente per il 2021 le riduzioni.*
- 3) Di dare atto che è stato acquisito il parere del revisore dei conti.*
- 4) Di dare atto che le suddette modifiche regolamentari avranno efficacia dal 1° gennaio 2021.*
- 5) Dare atto che la deliberazione verrà inviata nei termini di legge mediante l'inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale, per la pubblicazione del sito informatico di cui art. 1, comma 3, del D. Lgs 360/98.*
- 6) Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il Regolamento.*

DELIBERA

DICHIARARE LA PRESENTE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.



COMUNE DI GRATTERI
Città Metropolitana di Palermo

PROPOSTA DI CONSIGLIO

OGGETTO: Approvazione Modifiche ed interazione Regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (Tari)

Premesso:

- Che l'art.52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti."
- Che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2014" ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria(IMU) di natura patrimoniale, il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- Che l'art.1, comma 738, della L.27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Visto il decreto Legislativo n.116 del 26.09.2020 di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti che ha apportato modifiche al D.Lgs n. 152 del 03.04.2006, cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA);

Visto il regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti vigente in questo Comune, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 30/09/2014 e successivamente modificato con deliberazione n. 03 del 28/02/2019;

Richiamati

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento",

-il D.L. n.41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni), limitatamente all'anno 2021, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti tari sulla

base del piano Economico Finanziario del Servizio di gestione rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

Dato atto che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) sotto vari profili. In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n.116 attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 TUA (art.1 co.24 del D.Lgs.116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:

- Sulla definizione dei rifiuti di cui all'art. 183 del D.Lgs.152/2006;
- Sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D. Lgs. 152/2006;

Dato atto, altresì, che il decreto legislativo 03.09.2020 n.116 è entrato in vigore il 26.09.2020; tuttavia, ai sensi dell'art.6 comma 5 del medesimo decreto "al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 01° gennaio 2021".

Considerato dunque che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento Tari in ragione delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) appena richiamate.

Di seguito le principali novità che interessano il regolamento Tari:

1. Modifica, secondo la nuova formulazione dell'articolo 183 del TUA, della definizione di rifiuto urbano: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. b)-ter, , sono urbani tutti i rifiuti indifferenziati o differenziati di origine domestica , nonché quelli provenienti da altre fonti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici individuati nell'allegato L-quater del Codice Ambientale e prodotti dalle attività riportate L-quinquies del Codice Ambientale.
2. Modifica, secondo la nuova formulazione dell'art. 184 del TUA della definizione di rifiuto speciale: sono speciali , ai sensi dell'art. 184 comma 3 lett.a) i rifiuti che si producono sulle superfici destinate ad attività agricole e connesse , nonché, ai sensi dell'art.184 comma 3 lett.b),g),i) i rifiuti delle attività di costruzione e demolizione, di recupero e smaltimento rifiuti e i veicoli fuori uso. Le superfici su cui insistono le predette attività non possono conferire alcun rifiuto al servizio pubblico e sono escluse dalla tassa in quanto produttive solo di rifiuti speciali. Restano invece tassabili le superfici (mense, uffici e servizi) che non hanno alcun collegamento , quanto alla produzione di rifiuti, con le attività di cui all'art. 184 comma 3.
3. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 183 e dell'art.184 del TUA i rifiuti della produzione sono sempre e tutti speciali a prescindere dalla tipologia merceologica e della prevalenza rispetto agli urbani , in quanto le attività industriali con capannoni di produzione non compaiono nell'elenco di cui all'allegato L quinquies. Detti rifiuti non sono conferibili al pubblico servizio e sono generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, che sono pertanto escluse dalla tassa. Per le aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) vigono invece le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani.
4. Ai sensi dell'art.184 comma 3 del TUA, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d), e), f), h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani. In conseguenza di ciò, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie dei locali e/o delle aree le riduzioni percentuali già deliberate, distinte per tipologia di attività economica.
5. Il potere comunale di assimilazione si intende abrogato dal 26.09.2020, per effetto dell'entrata in vigore del D. Lgs. N. 116/2020. Pertanto , in seguito all'avvenuta abrogazione della lettera g) dell'art. 198 comma 2 TUA perdono efficacia tutte le norme di assimilazione già individuate dal Comune e l'assimilazione opera ex lege.
6. Di istituire limitatamente per l'anno 2021, una riduzione specifica della quota fissa e variabile per le utenze non domestiche , che a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia Covid-19 hanno subito un disagio economico dettato dalle misure adottate per il contenimento dell'epidemia .

Considerato che si rende necessaria l'introduzione di un nuovo articolo "Riduzione per le Utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico" in ragione delle disposizioni di cui all'art. 3 comma 12 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

Segnalato che, con riferimento alla tassa giornaliera, il canone unico mercatale sostituirà la Tari giornaliera, mentre la Tari giornaliera continuerà ad applicarsi per le altre tipologie di occupazione temporanea. Viene pertanto modificato l'art. 21 del regolamento vigente in quanto la fattispecie sarà disciplinata a decorrere dall'01.01.2021, dall'art. 1 comma 838 L.160/2019;

Acquisito agli atti il parere dell'organo di revisione contabile reso ai sensi di legge,

Visti:

l'art. 36 del D. Lgs. 50/2016;

lo Statuto Comunale;

il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto l'Ordinamento degli Enti Locali vigente in Sicilia;

Visto Decreto Lgs del 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Si propone


1. Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di modificare il vigente "Regolamento della disciplina della Tari", alla luce delle superiori novità legislative e limitatamente per il 2021 le riduzioni, di cui l prospetto allegato;
3. Di dare atto che è stato acquisito il parere del Revisore dei Conti che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. Di dare atto che le suddette modifiche regolamentari avranno efficacia dal 1° gennaio 2021
5. Dare atto che la presente deliberazione verrà inviata nei termini di legge mediante l' inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
6. Di pubblicare sul sito istituzionale di questo ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il Regolamento allegato.
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Teresa Purpura



PARERI DI COMPETENZA

Ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., sulla proposta di deliberazione, la sottoscritta esprime i pareri di cui al seguente prospetto:

Il Responsabile del Servizio interessato	Per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere favorevole. Data 24/06/2021 IL RESPONSABILE DEL I SETTORE (Dott.ssa Maria Teresa Purpura) 
Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario	Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere favorevole. Data 24/06/2021 IL RESPONSABILE DEL II SETTORE (Dott.ssa Maria Teresa Purpura) 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del Messo Comunale, attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Gratteri per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____

Gratteri, li _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale Capo

IL VICE PRESIDENTE

f.to Sig. Renato La Duca

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to Rag. Francesco Santoro


IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to D.ssa Catena Patrizia Sferruzza

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- CHE la presente deliberazione:

E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 12-7-2021
primo giorno festivo successivo alla data dell'atto (o altro giorno per specifiche disposizioni di legge). (R.F.C. 170)

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 9.06.21

- Decorsi 10 giorni dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12 L.R. 44/91);

li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to D.ssa Catena Patrizia Sferruzza

Introduzione articolo nel regolamento TARI della Norma transitoria “ Misure straordinarie valevoli per il solo 2021 soggette a condizione di sospensiva finalizzate all'utilizzo del Fondo Perequativo di cui all' art.11 della L.R. n.9/2020”

1. Per l'annualità di competenza 2021 si introduce una riduzione tariffaria ex art.660 della legge n.147 del 2013 per quelle utenze non domestiche interessate iscritte in tassa, che a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19 siano state costrette a sospendere la loro attività o a esercitarla in forma ridotta anche a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali e ordinanze sindacali che ne hanno disposto la sospensione. La suddetta agevolazione/riduzione è così articolata:
 - a) Riduzione pari al 75% del tributo lordo, sia esso riferito alla quota fissa che variabile, a favore delle utenze non domestiche interessate iscritte in tassa, che a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19 hanno dovuto chiudere o limitare l'apertura delle proprie attività economiche, individuate attraverso i codici ATECO appartenenti alle categorie 5,6,16,17,21, a seguito di provvedimenti governativi, regionali e sindacali;
 - b) Riduzione pari al 65% del tributo lordo, sia esso riferito alla quota fissa che variabile, a favore delle utenze non domestiche interessate iscritte in tassa, che a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19 hanno dovuto chiudere o limitare l'apertura delle proprie attività economiche, individuate attraverso i codici ATECO appartenenti alle categorie 10,12,13,15, a seguito di provvedimenti governativi, regionali e sindacali;
 - c) Riduzione pari al 55% del tributo lordo, sia esso riferito alla quota fissa che variabile, a favore delle utenze non domestiche interessate iscritte in tassa, che a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19 hanno dovuto chiudere o limitare le aperture delle proprie attività economiche, individuate attraverso i codici ATECO appartenenti alle categorie 1,2,3,4,7,8,9,11,14,18,19,20,21 a seguito di provvedimenti governativi, regionali e sindacali;
2. La riduzione di cui alle lettere a), b) e c), trova automatica applicazione sulla base delle risultanze della banca dati tributaria. Pertanto, ai fini del riconoscimento della riduzione in oggetto, il Comune consulta d'ufficio la banca dati Tari e su tali basi viene quantificata la tassa risultante dovuta per l'annualità 2021;
3. La misura agevolativa di cui al presente articolo, concessa ai sensi dell'art.1 comma 660, della L. 147/2013, è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa, la relativa copertura finanziaria è assicurata dalle risorse ascrivibili al Fondo perequativo degli Enti Locali. La sua applicazione, pertanto, è strettamente subordinata all'effettivo trasferimento delle somme previste dall'art. 11 L.R. n. 9/2020, che si riterrà concretizzata solo al verificarsi della seguente duplice condizione sospensiva:

- Notifica al Comune di Gratteri e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, relativo all'annualità 2021;
 - Avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53-64 del D.L. N. 34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato;
4. Nel caso in cui l'effettivo trasferimento dovesse essere diverso da quello stabilito nella pre-intesa con la Regione Siciliana, la percentuale di riduzione, di cui al superiore comma 1, sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso.
 5. Il mancato verificarsi delle suddette condizioni sospensive renderà inapplicabile il presente articolo e, pertanto, non potrà sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento.
 6. le agevolazioni previste nel presente articolo saranno calcolate in percentuale sulla parte tariffario dovuta per l'anno 2021, al netto delle altre riduzioni previste dal presente regolamento.



COMUNE DI GRATTERI

Città Metropolitana di Palermo

C.F. 00550180822

AREA ECONOMICA-FINANZIARIA E TRIBUTI

Prot nr. _____

3526

Gratteri li _____

24/06/2021

Al Revisore dei conti

Dott. Luca Mendola

Pec:

e.p.c

Al sig. Sindaco

- Al Presidente del consiglio

All'Assessore al Bilancio Bonanno

Oggetto: Approvazione Modifiche ed interazione Regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (Tari)

Si trasmette con la presente copia della proposta della deliberazione al Consiglio Comunale e relativi allegati di quanto in oggetto al fine di acquisirne Suo parere.

Ringraziando cordialmente si porgono distinti saluti

Il Responsabile dell'Area Economica-Finanziaria e Tributi
(Dott.ssa Maria Teresa Purpura)

CALCOLO TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE

Nell'elaborazione delle tariffe per le UtENZE Non domestiche sono stati impiegati i coefficienti Kc (per determinare la parte fissa della tariffa) e Kd (per determinare la parte variabile della tariffa).

Le tariffe proposte per l'anno 2021 e i relativi indici sono elencati in tabella:

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Categoria di attività economica	Tariffa fissa [Euro/mq]	Tariffa Variabile [Euro/mq]
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,27	1,0335
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,39	1,5150
3	Stabilimenti balneari	0,47	1,8262
4	Esposizioni, autosaloni	0,29	1,1040
5	Alberghi con ristorante	0,85	3,3089
6	Alberghi senza ristorante	0,61	2,3782
7	Case di cura e riposo	0,70	2,6924
8	Uffici, agenzie	0,65	2,5162
9	Banche ed Istituti di credito, studi professionali	0,35	1,3814
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,70	2,7070
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,85	3,2766
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	0,61	2,3782
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,79	3,0432
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,42	1,6354
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,54	2,0905
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	3,70	14,3103
17	Bar, caffè, pasticceria	2,92	11,3038
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,38	1,4680
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,72	6,6575
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1,13	6,0923
21	Discoteche, night-club	0,92	3,5790

Regione	Provincia	Codice Istat Comune	Denominazione Comune	Quota contributo in proporzione della popolazione residente	Quota contributo in proporzione della distanza dei redditi medi IRPEF	Contributo totale
SICILIA	PALERMO	82019	CAMPOREALE	12.936	60.611	73.547
SICILIA	PALERMO	82020	CAPACI	48.406	195.767	244.173
SICILIA	PALERMO	82021	CARINI	160.681	629.474	790.155
SICILIA	PALERMO	82022	CASTELBUONO	95.478	95.984	191.462
SICILIA	PALERMO	82023	CASTELDACCIA	48.121	185.346	233.466
SICILIA	PALERMO	82024	CASTELLANA SICULA	13.405	38.885	52.290
SICILIA	PALERMO	82025	CASTRONOVO DI SICILIA	12.315	48.717	61.032
SICILIA	PALERMO	82026	CEPALA' DIANA	4.113	16.692	20.744
SICILIA	PALERMO	82027	CEFALU'	58.831	83.372	142.203
SICILIA	PALERMO	82028	CERDA	20.900	89.821	110.721
SICILIA	PALERMO	82029	CHIUSA SCLAFANI	11.246	41.129	52.375
SICILIA	PALERMO	82030	CIMINNA	14.834	66.632	81.467
SICILIA	PALERMO	82031	CINISI	50.104	170.789	220.893
SICILIA	PALERMO	82032	COLLESANO	16.130	54.548	70.678
SICILIA	PALERMO	82033	CONTESSA ENTELLINA	6.677	25.899	32.577
SICILIA	PALERMO	82034	CORLEONE	45.338	165.113	210.448
SICILIA	PALERMO	82035	FICARAZZI	53.407	224.727	278.133
SICILIA	PALERMO	82036	GANGI	27.179	96.749	123.928
SICILIA	PALERMO	82037	GERACI SICULO	7.474	17.941	25.415
SICILIA	PALERMO	82038	GIARDINELLO	9.515	41.841	51.356
SICILIA	PALERMO	82039	GIULIANA	7.507	23.838	31.346
SICILIA	PALERMO	82040	GODRANO	4.707	18.196	22.904
SICILIA	PALERMO	82041	GRATTERI	3.781	13.104	16.885
SICILIA	PALERMO	82042	ISRELLIO	5.965	19.888	25.853
SICILIA	PALERMO	82043	ISOLA DELLE FEMMINE	29.275	89.883	119.158
SICILIA	PALERMO	82044	LASCARI	15.115	44.907	60.022
SICILIA	PALERMO	82045	LERCARA FRIDDI	27.447	113.021	140.469
SICILIA	PALERMO	82046	MARINEO	26.462	101.023	127.485
SICILIA	PALERMO	82047	MEZZOLUSO	11.695	49.153	60.848
SICILIA	PALERMO	82048	MISILMERI	120.126	530.155	650.281
SICILIA	PALERMO	82049	MONREALE	155.978	561.136	717.114
SICILIA	PALERMO	82050	MONTELEPRE	24.941	94.142	119.083
SICILIA	PALERMO	82051	MONTENAGGIORE BELSITO	13.133	46.572	59.705
SICILIA	PALERMO	82052	PALAZZO ADRIANO	8.111	23.873	31.984
SICILIA	PALERMO	82053	PALERMO	2.713.497	5.087.380	7.800.876
SICILIA	PALERMO	82054	PARTINICO	129.595	539.715	669.310
SICILIA	PALERMO	82055	PETRALIA SOPRANA	13.087	26.884	39.971
SICILIA	PALERMO	82056	PETRALIA SOTTANA	30.827	9.719	40.546
SICILIA	PALERMO	82057	PIANA DEGLI ALBANESEI	24.559	82.430	106.989
SICILIA	PALERMO	82058	POLIZZI GENEROSA	12.982	45.875	58.856
SICILIA	PALERMO	82059	POLLINA	12.093	35.007	47.101
SICILIA	PALERMO	82060	PRIZZI	18.787	71.700	90.487
SICILIA	PALERMO	82061	ROCCAMENA	5.977	27.449	33.426
SICILIA	PALERMO	82062	ROCCAPALUMBA	9.934	41.770	51.705
SICILIA	PALERMO	82063	SAN CIPIRELLO	21.680	103.443	125.122
SICILIA	PALERMO	82064	SAN GIUSEPPE IATO	34.523	173.269	207.792
SICILIA	PALERMO	82065	SAN MAURO CASTELVERDE	6.187	23.029	29.216
SICILIA	PALERMO	82066	SANTA CRISTINA GELA	4.129	16.675	20.804
SICILIA	PALERMO	82067	SANTA FLAVIA	46.063	161.845	207.908
SICILIA	PALERMO	82068	SCIARA	30.940	52.913	83.853
SICILIA	PALERMO	82081	SCILLATO	2.578	8.458	11.036
SICILIA	PALERMO	82069	SCLAFANI BAGNI	1.672	5.965	7.637
SICILIA	PALERMO	82070	TERMINI IMERSESE	107.279	322.100	429.379
SICILIA	PALERMO	82071	TERRASINI	51.935	197.971	249.906
SICILIA	PALERMO	82072	TORRETTA	17.630	73.063	90.694
SICILIA	PALERMO	82073	TRABIA	42.387	156.397	198.784
SICILIA	PALERMO	82074	TRAPPETO	12.672	53.076	65.748
SICILIA	PALERMO	82075	USICA	5.438	14.192	19.649
SICILIA	PALERMO	82076	VALLEDOLMO	14.235	63.566	77.801
SICILIA	PALERMO	82077	VENTIMIGLIA DI SICILIA	7.794	35.912	43.646
SICILIA	PALERMO	82078	VICARI	10.722	45.084	55.806
SICILIA	PALERMO	82079	VILLABATE	81.743	383.463	465.205
SICILIA	PALERMO	82080	VILLAFRATI	13.610	53.664	67.275
SICILIA	RAGUSA	88001	ACATE	45.681	215.184	260.865
SICILIA	RAGUSA	88002	CHIARAMONTE GULFI	33.513	120.391	153.904
SICILIA	RAGUSA	88003	COMISO	127.885	522.724	650.609
SICILIA	RAGUSA	88004	GIARRATANA	11.951	29.076	41.027
SICILIA	RAGUSA	88005	ISPICA	67.436	225.778	293.214
SICILIA	RAGUSA	88006	MODICA	224.919	612.710	837.629
SICILIA	RAGUSA	88007	MONTEROSSO ALMO	11.976	38.242	50.218
SICILIA	RAGUSA	88008	POZZALLO	79.995	231.708	311.703
SICILIA	RAGUSA	88009	RAGUSA	299.448	416.308	715.756
SICILIA	RAGUSA	88010	SANTA CROCE CAMERINA	45.023	165.785	210.808
SICILIA	RAGUSA	88011	SCIACI	113.000	380.856	493.856
SICILIA	RAGUSA	88012	VITTORIA	262.083	1.173.542	1.435.625
SICILIA	SIRACUSA	89001	AUGUSTA	145.272	186.210	331.483
SICILIA	SIRACUSA	89002	AVOLA	128.547	452.373	580.921
SICILIA	SIRACUSA	89003	BUCCHERI	7.826	20.890	28.676
SICILIA	SIRACUSA	89004	BUSCEMI	4.162	13.732	17.894
SICILIA	SIRACUSA	89005	CANICATTI BAGNI	28.240	96.114	124.353
SICILIA	SIRACUSA	89006	CARLENTINI	70.714	185.540	256.254
SICILIA	SIRACUSA	89007	CASSARO	3.123	11.663	14.786
SICILIA	SIRACUSA	89008	FERLA	10.027	34.669	44.696
SICILIA	SIRACUSA	89009	FLORIDIA	89.531	319.714	409.245
SICILIA	SIRACUSA	89010	FRANCOFONTE	51.105	251.186	302.292
SICILIA	SIRACUSA	89011	LENTINI	93.609	345.330	438.939
SICILIA	SIRACUSA	89012	MELLILI	55.972	152.598	208.570
SICILIA	SIRACUSA	89013	NORO	99.318	327.345	426.663
SICILIA	SIRACUSA	89014	PACHINO	91.203	398.794	489.997
SICILIA	SIRACUSA	89015	PALAZZO ACREIDE	35.277	96.876	132.154
SICILIA	SIRACUSA	89020	PORTOPALO DI CAPO PASSERO	15.949	71.459	87.408
SICILIA	SIRACUSA	89021	PROLO GARIGLIANO	48.561	147.085	195.646
SICILIA	SIRACUSA	89022	SIRACUSA	86.978	329.349	416.327
SICILIA	SIRACUSA	89023	SIRACUSA	498.992	827.813	1.326.805
SICILIA	SIRACUSA	89018	SOLARINO	32.381	117.660	150.041
SICILIA	SIRACUSA	89019	SORTINO	35.173	92.745	127.918
SICILIA	TRAPANI	81001	ALCAMO	188.732	594.446	783.178
SICILIA	TRAPANI	81002	BUSETO PALAZZOLO	11.733	37.515	49.248
SICILIA	TRAPANI	81003	CALATAFIMI SEGESTA	26.726	88.307	115.033
SICILIA	TRAPANI	81004	CAMPABELLO DI MAZARA	47.756	196.884	244.640